Consiglio regionale della Toscana (AOOCRT)
Prot. 0014945/02.06 del 29/10/2026
Fascicolo LEX_XII_PDL_0050

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Direzione di Area Assistenza istituzionale

Seconda Commissione
Sviluppo economico e rurale

Parere referente
Proposta di legge n. 50

Al Presidente del Consiglio regionale

e Ai Consiglieri regionali
p.c. Al Segretario generale del Consiglio regionale
Alla Commissione di Controllo
Al Consiglio delle Autonomie locali
Alla Commissione Pari opportunità
Alla Conferenza permanente delle Autonomie sociali
Al Direttore generale della Giunta regionale
Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale
Ai Responsabili dei Settori di attività legislativa e giuridica della Giunta regionale

Locazioni turistiche. Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2026, n.9 "Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018"

In sede referente	**Seduta del 29 ottobre 2026**
Favorevole	**A maggioranza**

Consiglieri	gruppo	deleghe	presente	favorevole	contrario	astenuto
Brenda Barnini	PD		☒	☒	☐	☐
Marcella Amadio	FdI		☒	☒	☐	☐
Mario Puppa	PD		☒	☒	☐	☐
Roberta Casini	PD		☒	☒	☐	☐
Irene Galletti	M5S		☒	☒	☐	☐
Luca Minucci	FdI		☒	☒	☐	☐
Marco Stella	FI		☒	☐	☐	☒
Matteo Trapani	PD		☒	☒	☐	☐
Gabriele Veneri	FdI		☐	☐	☐	☐

Pareri esaminati	Reg. int.	favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm.	art. 46	☐	☐	☐	☐	☒
preventivo Commissione Controllo	art. 65	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio CAL	art. 68	☐	☐	☐	☒	☐
obbligatorio CRPO	art. 71	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio COPAS	art.75	☐	☐	☐	☐	☒
secondario Comm.	art. 44	☐	☐	☐	☐	☒

Istruttoria								
scheda di legittimità	con rilievi	☒		senza rilievi	☐			
scheda fattibilità	con rilievi	☐		senza rilievi	☒			
attestazione copertura finanziaria	acquisita	☐		non richiesta	☒			
approvato con modifiche	titolo	☒	testo	☒	drafting	☒	sostanziali	☐
proposta di risoluzione collegata	☐							

La funzionaria
Silvia Fantini
SILVIA FANTINI
29.10.2026 13:36:06
GMT+01:00

Il di
Maria Ce
MARIA CECILIA TOSETTO
29.10.2026 14:02:23
GMT+01:00

PEC: consiglioregionale@postacert.toscana.it
e-mail: 2comm@consiglio.regione.toscana.it
www.consiglio.regione.toscana.it

Direzione di Area Assistenza istituzionale
Via Cavour n. 2 - 50129 Firenze
tel. 055 238 7924 – 7968 – 7792 - 7068

Locazioni turistiche. **Modifiche alla l.r. 9/2026** (Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018.) e r**eviviscenza del comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 61/2024 (Testo unico del turismo)**

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Modifiche al Preambolo della l.r. 9/2026

Art. 2 - Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve. **Abrogazione del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2026**

Art. 3 - Reviviscenza del comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 61/2024

Art. **4** - Clausola di neutralità finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m), o), v) e z) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);

Vista la legge regionale 16 giugno 2026, n.9 (Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018);

Visto, in particolare, l'articolo 59, comma 1, della **l.r. 61/2024** come modificato **dalla l.r. 9/2026**;

Considerato quanto segue:

1. È necessario disporre la reviviscenza dell'originaria formulazione del comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 61/2024, ove si stabiliva che i Comuni a cui è attribuito da ISTAT l'indice di turisticità piùalto ("maggiore") hanno la facoltà di adottare un regolamento per definire criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve. A tal fine occorre disporre l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2026, che ha modificato il comma 1 del citato articolo 59 estendendo la predetta facoltà anche ai Comuni ai quali è attribuito l'indice di turisticitàimmediatamente inferiore a quello più alto. Per tale modificaè stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla norma precitata. Coerentemente a tale modifica, si interviene modificando anche il Preambolo della l.r. 9/2026.

Approva la presente legge

Art. 1
Modifiche al Preambolo della l.r. 9/2026

1. Al punto 3 del Preambolo della legge regionale 16 giugno 2026, n. 9 (Strutture ricettive extra- alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018.) le parole "due aspetti inerenti" sono sostituite dalle parole "un aspetto inerente".

Art. 2
Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve.
Abrogazione del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2026

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2026, di modifica del comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), è abrogato.

Art. 3
Reviviscenza del comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 61/2024

1. **A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge vige nuovamente il comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 61/2024 nel testo precedente la sua modifica, di seguito riportato:**
   " 1. I comuni a più alta densità turistica, ai quali è attribuito l'indice di sintesi maggiore secondo la classificazione adottata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 182, comma 2 bis, del d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020, e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia, possono, con proprio regolamento, individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, esercitate anche in forma imprenditoriale.".

Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle stesse si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Locazioni turistiche. Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2026, n.9 (Struttu- re ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di ali- menti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018.). **Reviviscenza del comma 1 dell'articolo 59 della 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge dispone la reviviscenza dell'originaria formulazione del comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 61/2024, ove si stabiliva che i Comuni a cui è attribuito da ISTAT l'indice di turisticità più alto ("maggiore") hanno la facoltà di adottare un regolamento per definire criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve.
A tal fine, si procede con l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2026, che ha modificato il comma 1 del citato articolo 59 estendendo la predetta facoltà anche ai Comuni ai quali è attribuito l'indice di turisticità immediatamente inferiore a quello più alto.
Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla norma precitata, ai quali il Presidente, insieme all'Assessore competente, ha convenuto di aderire.

Esame dell'articolato
L'articolo 1 modifica il punto 3 del Preambolo della l.r. 9/2026.
L'articolo 2 modifica l'articolo 6 della l.r. 9/2026.
L'articolo 3 prevede la reviviscenza del comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 61/2024 nella versione antecedente alla modifica del 2026.
L'articolo **4** contiene la clausola di neutralità finanziaria.